



PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI

Disposizioni per fronteggiare l'emergenza epidemiologica prorogate fino al 13 aprile 2020

TEGM, pubblicate le rilevazioni per il secondo trimestre 2020

Temporaneamente non assicurabili sul mercato tutti i rischi commerciali e politici associati alle esportazioni

Misure restrittive di contrasto alla diffusione del virus COVID-19

Modificato l'elenco delle imprese non soggette alla sospensione dell'attività

CIRCOLARI PARERI E RISOLUZIONI

Proroga al 31 luglio 2020 per la trasmissione delle informazioni relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori

Stabilite le nuove soglie per la comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Chiarimenti circa l'utilizzo della delegazione di pagamento

Disposizioni per fronteggiare l'emergenza epidemiologica prorogate fino al 13 aprile 2020

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale, n. 88, del 2 aprile 2020

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. Ai sensi del Decreto in oggetto, l'efficacia delle disposizioni dei Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, è prorogata fino al 13 aprile 2020.

[torna su](#)

TEGM, pubblicate le rilevazioni per il secondo trimestre 2020

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 marzo 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 30 marzo 2020

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 marzo 2020 di rilevazione dei tassi effettivi globali medi (TEGM). Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 10, il Ministero, è tenuto a rilevare trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari nel corso del trimestre precedente (per operazioni della stessa natura). Il Decreto in oggetto, dunque, ha effettuato la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo dal 1° ottobre 2019 al 31 dicembre 2019. Si segnala inoltre che i tassi rilevati e riportati dal Decreto in oggetto (aumentati di un quarto, cui deve essere aggiunto un margine di ulteriori 4 punti percentuali) verranno utilizzati ai fini della determinazione degli interessi usurari per il periodo dal 1° aprile 2020 al 30 giugno 2020.

[torna su](#)

Temporaneamente non assicurabili sul mercato tutti i rischi commerciali e politici associati alle esportazioni

Comunicazione C 101 /01 della Commissione europea pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 28 marzo 2020

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la Comunicazione della Commissione Europea recante modifiche all'allegato della Comunicazione del 19 dicembre 2012 (C 392/1) sull'applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE in tema di assicurazione del credito all'esportazione a breve termine. La Commissione Europea, attraverso la Comunicazione in oggetto, ha decretato come temporaneamente non assicurabili sul mercato (fino al 31 dicembre 2020) tutti i rischi commerciali e politici associati alle esportazioni verso i paesi elencati nell'allegato della Comunicazione. Infatti, a causa dell'attuale emergenza epidemiologica, le imprese si trovano in una fase di grave mancanza di liquidità e sono di conseguenza esposte a maggiori rischi finanziari. La Comunicazione prevede inoltre che, tre mesi prima della fine del 2020, la Commissione valuterà l'opportunità di prorogare tale esclusione temporanea.

[torna su](#)

Misure restrittive di contrasto alla diffusione del virus COVID-19

Decreto legge del 25 marzo 2020, n. 19, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020

Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, attraverso il decreto legge in oggetto, è stata disposta la possibilità per il Presidente del Consiglio dei ministri di adottare specifiche misure restrittive dalla durata non superiore a trenta giorni e reiterabili fino al 31 luglio 2020 (termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020). In particolare, tali misure sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della Salute e sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Nel caso in cui le misure riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni i decreti attuativi possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate. L'applicazione delle misure restrittive potrà interessare tutto il territorio nazionale ovvero singole parti di esso e sarà modulata, in aumento o in diminuzione, secondo l'andamento della crisi epidemiologica e, in ogni caso, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente. Il decreto legge in commento ha inoltre rideterminato tutto il quadro delle sanzioni applicabili in caso di violazione delle misure restrittive.

[torna su](#)

Modificato l'elenco delle imprese non soggette alla sospensione dell'attività

Decreto del 25 marzo 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020

Il Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso il Decreto in oggetto, ha modificato l'elenco delle imprese non soggette alla sospensione dell'attività a causa dell'emergenza epidemiologica (e i relativi codici ATECO) di cui all'allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 (che resta comunque in vigore per le parti non modificate). L'aggiornamento dell'elenco di tali codici si è reso necessario per consentire la maggior integrazione delle filiere già interessate e la sospensione delle attività non ritenute essenziali. Inoltre, le imprese che effettuano attività non sospese non possono proseguire con tutte le attività normalmente svolte dalle stesse, ma solo con quelle i cui prodotti o servizi sono riconducibili ai codici ATECO non sospesi.

[torna su](#)

Proroga al 31 luglio 2020 per la trasmissione delle informazioni relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori

Ministero della Salute – Nota del 31 marzo 2020

Il Ministero della Salute, prendendo atto della difficoltà della situazione legata alla gestione dell'emergenza epidemiologica, ha stabilito la proroga al 31 luglio 2020 dei termini relativi alla trasmissione, da parte del medico competente, delle informazioni relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori di cui all'art. 40 del D.lgs. 81/2008. Il Ministero ricorda che l'invio di tali informazioni riveste una notevole importanza per il monitoraggio della sorveglianza sanitaria a cui sono sottoposti i lavoratori, al punto che, in seno alla Direzione generale del Ministero, è stato istituito uno specifico gruppo tecnico finalizzato al miglioramento dell'utilizzo dei dati e all'ottimizzazione della richiesta e della raccolta di informazioni da parte dei medici competenti.

[torna su](#)

Stabilite le nuove soglie per la comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione

Provvedimento n. 28177 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

L'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, attraverso il provvedimento in oggetto, ha stabilito le nuove soglie di fatturato oltre le quali diviene obbligatoria la comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione. In particolare, il provvedimento determina in 504 milioni di euro la soglia per il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate all'operazione, mentre, in 31 milioni di euro la soglia per il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate. L'incremento del valore delle soglie corrisponde, come previsto dall'art. 16 della L. n. 287/90, all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo relativo al 2019, pari allo 0,9 per cento.

[torna su](#)

Chiarimenti circa l'utilizzo della delegazione di pagamento

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 21 febbraio 2020 n. 4693

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha chiarito che la delegazione di pagamento (sia con riferimento al rapporto di provvista sia con riferimento al rapporto di valuta) può essere utilizzata tanto per estinguere un debito, quanto per costituire un credito, quanto pure per trasferire una somma a titolo di liberalità, così come per una qualunque altra ragione che non risulti vietata dall'ordinamento vigente. In particolare, il richiamo al termine "pagamento", che compare nella rubrica dell'art. 1269 c.c., non deve essere inteso come limitativo all'utilizzo dello strumento delegatorio per i soli adempimenti di obbligazioni pecuniarie. Infatti, ad avviso della Suprema Corte, l'utilizzo di tale termine è semplicemente il frutto di un traslato derivante dalla propensione del nostro codice civile a definire come "pagamento" la più ampia nozione di attribuzione patrimoniale effettuata da un soggetto a favore di un altro.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Piera Silvestri

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 25 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it